

Mercoledì 6 novembre 1996

Notariato
(Notai Brando e D'Ercole)

1. Introduzione.

Oggetto del nostro corso è la Legge Notarile, ossia la Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Il Regolamento di attuazione è il R.D. 15 settembre 1914 n. 1326.

Il nostro commento si limiterà agli articoli dal 47 al 60, contenuti nel Capo I, titolo III, intitolato proprio "la forma degli atti notarili": questi sono sufficienti per la preparazione alle prove scritte. Il resto dovrà eventualmente essere affrontato per la prova orale.

Esamineremo quindi quali siano le formalità prescritte per la redazione di un valido atto pubblico notarile, sia *inter vivos* che *mortis causa*.

Sarà nostro compito fornirvi tutti gli elementi idonei perché possiate costruire un vostro schema di atto notarile basato sulla conoscenza dei requisiti richiesti dalla legge, sia dalla legge notarile che dal codice civile o da altre leggi.

Ci teniamo a che voi vi impadroniate delle formule non perché le impariate a memoria né perché si tratta di formule tramandate da generazioni: si tratta di formule che dovete analizzare e comprendere parola per parola, magari eliminando quel tanto di arcaico o di superfluo che spesso le appesantisce.

Riporto a tal proposito una frase di Santarcangelo: "la formula non è sacra, non è un mostro che fa paura, ma è chi la guarda che ha paura perché non la conosce". Spesso, infatti, si entra in uno studio notarile o si arriva al concorso senza aver mai letto la legge notarile. Noi vorremmo evitare che questo succeda anche a voi e vorremmo far sì che dopo queste lezioni ognuno di voi sia in grado di utilizzare la formula che preferisce, senza imporgli alcuna, e la utilizzi con la coscienza di ciò che scrive e del motivo per cui lo scrive.

A conclusione di questa introduzione faccio presente che, proprio riguardo a queste famose formule, sarà tenuta più avanti una lezione dal Notaio Barone il quale vi indicherà le formule che pare siano più gradite di altre in sede di concorso.

Per quanto riguarda la bibliografia del nostro corso, potete scegliere tra i testi indicati nel programma (non tutti): i più schematici sono Di Fabio e Santarcangelo, sui quali abbiamo studiato tutti.

Ma non perdeteci troppo tempo, avete altre cose più importanti per adesso da studiare.

2. Un breve inquadramento sistematico della materia.

L'atto notarile, in quanto appartenente al *genus* dell'atto pubblico, secondo la definizione contenuta nell'art. 2699 C.C., è un documento che deve essere redatto dal Notaio autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con le richieste formalità.

In quanto documento, quindi, è applicabile anche all'atto notarile la distinzione dottrina che solitamente si fa tra

- l'attività da esso rappresentata e
- il documento come entità materiale.

L'attività rappresentata dall'atto notarile è costituita di regola solamente da atti e negozi giuridici, la disciplina dei quali si trova naturalmente al di fuori della legge notarile.

A loro volta le norme che riguardano il *documento come entità materiale* devono distinguersi in:

- *norme sulla formazione del documento*: norme dirette a porre in essere gli adempimenti formali che la legge vuole per la pubblicità, contenute soprattutto nell'art. 51 della legge notarile, e

→ *norme sulla attività di documentazione*, norme che concernono l'attività che il Notaio deve porre in essere per creare appunto il documento.

Tanto le une che le altre norme sono contenute negli articoli 47 - 60 della legge notarile. Il legislatore però non le ha differenziate sistematicamente, anzi tra di loro ha spesso istituito un particolare collegamento, la c.d. *menzione*.

La *menzione* è la attestazione da parte del Notaio del compimento di una determinata prescritta formalità.

La legge notarile infatti prevede che il Notaio, oltre ad espletare taluni adempimenti, ne faccia poi esplicita menzione.

Ad esempio il Notaio dovrà accertare l'identità delle parti, ma questo non sarà sufficiente, dovrà anche infatti fare una esplicita menzione dell'accertamento fatto; così non sarà sufficiente leggere l'atto in presenza delle parti e dei testi, ma dovrà fare una menzione espressa che l'atto è stato letto in presenza delle parti e dei testi e poi dovrà fare una menzione, per es., che l'atto è stato scritto di suo pugno.

Si suole dire che il documento notarile, nel suo aspetto esteriore, è quindi composto da *indicazioni* e da *menzioni*.

Le *indicazioni* consistono nella attività di documentazione avente per oggetto la rappresentazione di un fatto, mentre le *menzioni* consistono in una attività di documentazione avente per oggetto la rappresentazione dell'adempimento di una particolare attività formale.

E' da rilevare che l'insieme delle une e delle altre non è unico ed invariabile per qualsiasi tipo di atto ricevuto dal Notaio, anche perché, in realtà, non esiste un unico atto notarile, ma esistono invece tanti atti notarili diversi tra loro non solo per il contenuto negoziale ma anche per la forma: basti pensare alla differenza che c'è tra l'atto pubblico notarile regolato dall'art. 51 L.N. e, per es., l'autenticazione di una firma di una scrittura privata.

La legge notarile comunque contiene la maggior parte della disciplina concernente le singole indicazioni e le singole menzioni.

Gli articoli dal 47 al 60 dedicati proprio alla forma dell'atto notarile contengono quindi tanto norme sulla formazione del documento, quanto norme sull'attività di documentazione.

La normativa peraltro non è completa, cioè non si trova solamente nella L.N., ma va integrata anche da altre norme che si trovano sia nella legge notarile, in altri articoli, sia in altre fonti legislative, soprattutto nel codice civile.

Quanto al *problema del coordinamento con le altre fonti legislative*, l'art. 60 stabilisce che le norme della L.N. dovranno applicarsi tutte le volte che manchi una contraria disposizione in materia di forma, contenuta nel codice civile, nel codice di procedura civile o in altre leggi della Repubblica.

Passiamo quindi ad esaminare quali siano le principali richieste formalità (quelle appunto cui fa rinvio l'art. 2699 C.C.) previste per la stesura di un atto pubblico notarile ed elencate negli articoli dal 47 al 58 L.N..

Si tratta di regole di fondamentale importanza per l'esercizio della professione, e per il superamento del concorso, perché la loro inosservanza influisce sia sulla validità dell'atto sia sulla responsabilità, civile, disciplinare e talora anche penale, del Notaio.

3. L'articolo 47 L.N..

Cominciamo da una norma cardine in materia di attività di documentazione: l'art. 47, u.c.:
"Spetta al Notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e di dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto."

Brevemente possiamo riferire che la Cassazione stabilisce che l'attività del Notaio non si risolve, in questo campo, nella pedissequa registrazione della volontà delle parti: compito del Notaio è, invece, quello proprio di elaborare la volontà empirica dei comparenti e di esprimerla poi in proposizioni giuridiche idonee a far conseguire i risultati da essi voluti.

Naturalmente non si può pretendere che le parti utilizzino una serie di formule giuridiche per arrivare a un negozio giuridico completo in tutti i suoi elementi: dovrà essere perciò il Notaio a stendere l'atto in tutte le parti indispensabili per formare un valido negozio giuridico.

Sempre nell'art. 47, al *primo comma*, troviamo una norma sulla formazione del documento, quella che prevede che l'atto notarile non può essere ricevuto dal Notaio se non in presenza delle parti.

La dottrina più autorevole sostiene che la contemporaneità della presenza delle parti è richiesta dalla legge solo al momento della lettura dell'atto: in realtà parte della dottrina ritiene che questo requisito debba sussistere anche nel successivo momento della sottoscrizione delle parti e del Notaio poiché solo con l'esecuzione di queste formalità il Notaio riceve l'atto e quindi gli attribuisce pubblica fede.

La necessità della contestuale e simultanea presenza delle parti è una regola di carattere generale che si applica tanto alle parti in senso sostanziale, quindi ai soggetti destinatari delle convenzioni, quanto alle parti in senso formale, quindi ai procuratori o ai legali rappresentanti delle società che via via possono essere intervenuti all'atto.

Ci sono peraltro alcune eccezioni: così l'apertura e la pubblicazione del testamento segreto od olografo depositato presso il notaio, (ove pervenga al Notaio stesso notizia della morte del testatore, il testamento deve essere immediatamente pubblicato), oppure la sottoscrizione di una scrittura privata da autenticare con attestazioni separate.

La *sanzione* per l'inosservanza di questa norma è la nullità del documento.

Si afferma in dottrina che nell'art. 47 si possono già distinguere tutte le varie fasi formative dell'atto pubblico: una prima fase, che è quella della individuazione dell'effettiva volontà delle parti, una seconda, che è quella della compilazione del documento ed un'ultima, che è quella della attribuzione del carattere di atto pubblico al documento, con la lettura e naturalmente la sottoscrizione dello stesso.

4. I testimoni .

Passiamo all'art. 47, 1° comma, relativo ai testimoni:

"L'atto notarile non può essere ricevuto dal Notaio se non in presenza delle parti e , salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni".

Altra disposizione, questa, sulla formazione del documento.

La presenza dei testimoni al ricevimento dell'atto si colloca quindi nell'ambito dell'attività preordinata alla forma del documento pubblico: è infatti una delle forme necessarie per la formazione di un valido documento pubblico.

I *testimoni*, secondo la dottrina, sono persone fisiche chiamate nel processo strumentale alla formazione dell'atto pubblico in generale e dell'atto pubblico notarile in particolare, per dire poi, all'occorrenza e a scopo di prova, quanto sanno intorno alla formazione dell'atto.

La funzione del testimone che interviene all'atto notarile è quindi una funzione strumentale e non una funzione giudiziale come quella del teste nel processo penale: è la funzione di prendere conoscenza del fatto nel momento in cui lo stesso avviene.

Quali sono state le finalità del legislatore nell'imporre la presenza dei testimoni?

La prima sicuramente quella di predisporre un'attività di controllo dell'adeguamento dell'atto alla volontà delle parti.

Essendo l'atto una elaborazione del Notaio delle dichiarazioni rese dai comparenti, è sembrato opportuno che la rispondenza tra il documento e quanto dichiarato dagli interessati venga controllato non solamente dalle parti e dai protagonisti del documento, ma anche da terzi estranei all'atto, e quindi neutrali, i quali potranno poi, in caso di contestazione, affermare con obiettività come si sono svolti i fatti al momento della stipula ed eventualmente anche richiamare l'attenzione dei partecipanti alla redazione del documento sulle difformità che abbiano rilevato.

Con la presenza dei testimoni, quindi, la legge ha voluto fornire alle parti che per il loro grado di cultura o, soprattutto, per una minorazione fisica si trovino in posizione di svantaggio, una maggior sicurezza sull'operato del Notaio.

Quali sono i compiti dei testimoni?

L'attività dei testimoni consiste quindi in un'attività di assistenza, ma qual è il periodo di assistenza obbligatorio all'atto da parte del teste?

Il testimone dovrà essere presente durante tutte le operazioni oppure dovrà necessariamente assistere all'atto solamente al momento della lettura e della successiva approvazione e sottoscrizione del rogito?

Secondo la Cassazione è sufficiente la presenza dei testimoni nel momento in cui le parti approvano il rogito già compilato e quindi anche solo durante la lettura e la successiva sottoscrizione dello stesso.

Parte della dottrina, invece, è contraria a questa posizione in quanto ritiene che i testimoni debbano essere presenti fin dal momento della manifestazione della volontà delle parti in modo proprio da poter controllare poi se queste siano state esattamente ridotte per iscritto dal Notaio.

Il principio della Cassazione, poi, subisce, secondo la dottrina, alcune eccezioni: per es. l'art. 603 del C.C. prescrive, per il testamento pubblico, che il testatore, in presenza dei testimoni, dichiari al Notaio le sue volontà e quindi, in questo caso particolare, si richiede la presenza dei testimoni sin dal momento della dichiarazione della volontà.

In altri casi, per es. nei verbali di apposizione di sigilli, i testimoni dovranno essere presenti a tutte le operazioni: però in questa situazione del tutto particolare la funzione del teste non è tanto quella di assistenza alle parti, quanto quella di rilievo di situazioni obiettive.

Dal c.d. degli artt. 47 e 48 L.N. si può tracciare una distinzione, in ordine all'intervento dei testimoni, tra tre ordini di atti:

- atti nei quali è necessaria la presenza dei testi;
- atti nei quali non è necessaria la presenza dei testi;
- atti nei quali è possibile rinunciare alla presenza dei testi.

Atti nei quali non è necessaria la presenza dei testimoni:

Partiamo dai secondi, elencati all'art. 47, 2° c., cioè atti in cui non è necessario nemmeno rinunciare all'assistenza dei testimoni in quanto non è richiesta la loro presenza.

Attenzione al concorso, in questi casi non rinunciate, perché fate la figura di non conoscere questa norma.

Questi atti sono:

ricorsi di volontaria giurisdizione: si tratta di atti preparatori, non in realtà di veri e propri atti notarili;

atti di notorietà e dichiarazioni di accettazione di eredità con beneficio di inventario: sono atti che possono essere rogati anche dal Cancelliere della Pretura;

atti, verbali od operazioni delegate al Notaio dall'A.G.: ad es. apposizione di sigilli, verbali di incanto, divisioni giudiziali, inventari in materia civile e commerciale: attenzione però che nei verbali di tutela è necessaria la presenza dei testimoni in quanto non siano delegati dall'A.G.;

i certificati di vita, le autenticazioni di firme apposte su titoli all'ordine e in genere su tutti i titoli commerciali, trasmissibili mediante girata, e anche su titoli del debito pubblico;

dichiarazioni di rinuncia all'eredità, vidimazioni dei libri di commercio, rilascio di copie e estratti di documenti, protesti cambiari, autentiche amministrative ai sensi della L. 15/68, documenti che debbono essere prodotti alla P.A. oppure dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà: atti forse un po' minori o marginali.

Tutti questi atti, quindi, non necessitano della presenza dei testimoni, e perciò non sarà necessario rinunciare alla loro presenza.

Atti nei quali è necessaria la presenza dei testimoni:

Innanzitutto *donazioni e convenzioni matrimoniali*, quindi separazione dei beni, comunioni convenzionali, costituzione di fondo patrimoniale, e modifiche relative.

Poi nel C.C. troviamo altri atti per i quali è necessaria la presenza dei testi: *donazioni remuneratorie, donazioni obuziali*, anche se è emersa in sede di Cassazione qualche perplessità in passato, *rinunce traslative a titolo gratuito* perché, essendoci un animus donandi, sono equiparate alle donazioni, *procure a donare, offerte di donazione*;

inventari di tutela: gli inventari in genere delegati dall'A.G. non hanno necessità di testimoni, invece quelli di tutela ex art. 363 C.C. necessitano dell'intervento dei testimoni;

atti di ultima volontà, quindi testamenti pubblici, la pubblicazione di testamenti pubblici, olografi e segreti;

atti in cui intervengono persone che non conoscono la lingua italiana.

Atti nei quali è possibile rinunciare ai testimoni:

La rinuncia ai testimoni è consentita solo ai comparenti che sappiano leggere e scrivere, quindi non vi è dubbio che se uno dei comparenti è *analfabeta* si dovrà ricevere l'atto con l'assistenza dei testi, e ciò anche se per caso l'analfabeta abbia imparato a scrivere il suo nome e cognome.

La prevalente dottrina poi ammette che il *letterato* che sia *impedito* solo temporaneamente o anche definitivamente a sottoscrivere l'atto perché, per es., paralizzato o ingessato, possa rinunciare all'assistenza dei testimoni, questo perché comunque il grado della cultura acquisito gli consente di controllare sempre se l'atto corrisponda alla volontà effettiva da lui espressa.

Per quanto riguarda poi la possibilità di rinunciare ai testi in presenza di persone minorate, tipo stranieri, ciechi, sordi o muti, ne tratterà più avanti il Notaio D'Ercole.

L'assistenza dei testi quindi è obbligatoria anche quando una sola delle parti non vi rinunci o sia il Notaio a richiedere espressamente il loro intervento, per tutelarsi eventualmente in una futura contestazione se crede che potrebbero sorgere delle contestazioni in futuro.

Esaminiamo ora gli atti per i quali si può rinunciare all'assistenza dei testimoni: in genere *in tutti gli atti inter vivos da chiunque compiuti e posti in essere, con eccezione di quelli posti in essere dalle persone sopraccitate.*

Così, in particolare, nelle *donazioni indirette*, ad es. nella intestazione in nome altrui di un bene, nelle *rinunce abdicative*, nelle *accettazioni separate di donazione*, negli *inventari non delegati dall'autorità giudiziaria*, eccetto quello di tutela, nelle *procure per accettare donazioni*.

L'art. 48 u.c. dice che l'atto compiuto senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia, è considerato a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza degli stessi. Quindi la norma ricorre ad una *fictionis iuris* per giustificare sistematicamente la rinuncia.

Da questo si può dedurre che la norma della L.N. consideri come normale l'intervento dei testimoni e come una eccezione la loro mancanza, la rinuncia agli stessi.

Vediamo ora come questa rinuncia debba essere espressa in atto.

L'esercizio della facoltà di rinuncia incide sia sull'attività formale, sia sulla relativa documentazione: è un momento molto delicato nella stesura dell'atto.

La rinuncia, dice la norma, deve essere espressa.

Questo non vuol dire che debba consistere necessariamente in una dichiarazione: anche un comportamento di acquiescenza alla rinuncia proposta dalle altre parti dell'atto o dal Notaio è comunque una rinuncia idonea. La dottrina afferma pacificamente, infatti, che la rinuncia è valida quando ciascuno dei comparenti vi consenta in presenza di tutti gli altri, qualunque sia l'espressione usata, non essendo indispensabile delle formule sacramentali.

Di solito si usa "*le parti hanno di comune accordo rinunciato*", in realtà, a ben vedere, sarebbe sufficiente, secondo una grossa parte della dottrina, "*le parti hanno rinunciato ai testimoni*", poiché se il Notaio attesta che le parti hanno rinunciato, non si può dubitare che siano stati d'accordo tutti coloro che hanno espressa quella rinuncia.

Sia la prassi che la dottrina concordano nel ritenere che la rinuncia vada inserita dopo la costituzione del Notaio e prima di quella dei comparenti.

Non è neppure necessario menzionare il consenso del Notaio alla rinuncia dei testimoni, perché questo è implicito: se non ci fosse stato il consenso del Notaio, necessariamente il Notaio avrebbe costituito in atto i testimoni.

La *violazione* dell'art. 48 L.N. comporta la nullità dell'atto: quindi se si consente la rinuncia quando non è possibile, oppure se la stessa non è stata consentita da tutti i comparenti, oppure se non ne sia stata fatta menzione, l'atto sarà nullo.

5. Attestazione di certezza della identità delle parti.

Passiamo ora all'art. 49 relativo alla certezza della identità personale delle parti:

"Il Notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il Notaio può avvalersi di due fidefacienti, da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni."

Il precedente ordinamento notarile richiedeva espressamente che il Notaio conoscesse personalmente le parti, quindi richiedeva una conoscenza pregressa. E poiché il reato di falso ideologico è un reato di pura condotta, anche in mancanza di dolo il Notaio poteva commettere il reato ogni qualvolta non sussistesse la conoscenza pregressa, non avesse assunto i fidefacienti, o si fosse dimostrato che i comparenti non corrispondevano ai soggetti costituiti in atto.

Quindi, per modificare la situazione, è intervenuta la legge 10 maggio 1976 n. 333 che ha modificato l'art. 49 nel testo attuale.

A seguito della modifica si può affermare che la certezza della identità delle parti non è oggi la attestazione di una conoscenza; la certezza è un giudizio che deriva da un procedimento logico di convinzione da parte del Notaio dell'identità delle parti e tale giudizio può essere formulato sia sulla base di una conoscenza precedente sia, anche, sulla base di una serie di elementi idonei, quali, per es., la presentazione che venga fatta dalle parti, le referenze che vengono portate da persone amiche o da collaboratori del Notaio, da geometri, ecc., oppure la presentazione delle parti, nei contratti a prestazioni corrispettive, fatta dai contraenti sui quali ricadono gli effetti sfavorevoli del contratto. Potranno servire a formare il convincimento del Notaio anche i documenti di riconoscimento i quali, però, da soli, di per sé, non saranno sufficienti ad accertare l'identità delle parti, potranno costituire solamente degli elementi idonei.

Nel caso in cui tutti questi elementi non siano sufficienti a dare al Notaio la certezza dell'identità delle parti, si dovrà ricorrere all'accertamento fatto tramite due *fidefacienti*.

Il *fidefaciente* deve essere una persona conosciuta dal Notaio: egli interviene all'atto proprio per rendersi garante dell'identità personale dei comparenti e sotto la propria responsabilità, sia civile che penale.

In questo caso, quindi, si ha un procedimento di identificazione che è mediato: cioè il Notaio conosce il fidefaciente, e il fidefaciente conosce le parti.

E' prevista la nullità dell'atto per la assunzione di un fidefaciente che non sia idoneo (per i requisiti richiesti vedi infra).

Mentre se il Notaio che non è certo della identità delle parti non assume il fidefaciente, non si ha di per sé nullità dell'atto, ma si avranno solo sanzioni disciplinari a carico del Notaio.

6. Art. 50: i requisiti dei testimoni.

Alcuni di questi requisiti di idoneità sono tesi ad assicurare lo svolgimento della funzione propria dei testimoni: naturalmente sarà richiesta una capacità minima per poter esercitare questa funzione.

Altri requisiti sono invece richiesti per evitare delle parzialità da parte dei testimoni nel compito loro affidato dalla legge.

Intanto devono essere *cittadini italiani o stranieri residenti in Italia* che conoscano la lingua italiana.

Il cittadino italiano deve essere *maggiorenne* e lo straniero deve aver compiuto espressamente il 18° anno di età..

Il testimone deve avere la *capacità di agire* quindi non deve essere interdetto, sia per infermità di mente che per condanna penale, inabilitato o affetto da incapacità naturale. Il requisito della capacità di agire dello straniero dovrà essere accertato in base alla sua legge nazionale.

Il cieco, il sordo, il muto e il sordomuto naturalmente non sono validi testimoni in quanto considerati, con presunzione assoluta, inidonei a questa funzione.

Vediamo i requisiti che mirano a garantire la funzione dei testimoni, la loro imparzialità: il testimone *non deve essere interessato all'atto*.

Cosa si intende per interesse? Che tipo di interesse sarà di ostacolo alla partecipazione all'atto?

Dottrina e giurisprudenza concordano che è rilevante solo un interesse che sia attuale, effettivo, diretto, certo, immediato, personale, economico.

In sostanza si può dire che l'atto, perché il testimone vi abbia interesse, dovrebbe essere idoneo a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico o un vincolo di obbligazione che riguardi la sua persona o il suo patrimonio: solo in questo caso si può intravedere un rischio di interesse all'atto da parte del testimone. Quindi potrà essere assunto come testimone anche un mediatore, un professionista o un tecnico che abbia partecipato alla conclusione dell'affare, purché il suo interesse non sia tale da modificare un rapporto giuridico o dei vincoli di obbligazione che lo riguardino.

Il testimone poi *non* può essere *parente o affine del Notaio* o di alcuna *delle parti*, in linea retta all'infinito, in linea collaterale fino al 3° grado, neppure potrà essere naturalmente coniuge del Notaio.

I testi potranno invece essere sia parenti che coniugi tra di loro o anche parenti o coniugi dei fidefacienti o dell'interprete.

Anche un *analfabeta*, purché però sappia scrivere il suo nome, è testimone idoneo.

Non è necessario, poi, che il teste sia conosciuto dal Notaio, a differenza del fidefaciente.

Il testimone potrà essere anche assunto come fidefaciente, ove naturalmente sia conosciuto dal Notaio, mentre non potrà fungere anche da interprete.

L'assunzione di un *teste inidoneo*, anche per mancanza di uno solo di questi requisiti, comporta la *nullità dell'atto*.

Qualche nota sulla *responsabilità civile del Notaio per l'assunzione di teste inidoneo*

Si dice in dottrina che nessuna norma impone al Notaio di accertare né l'idoneità né l'identità del testimone: quindi il Notaio risponde civilmente dei danni causati dalla nullità del documento solamente se i requisiti mancanti del testimone avrebbero potuto essere da lui rilevati usando la normale diligenza.

7. I requisiti dei fidefacienti

Vediamo adesso i requisiti dei fidefacienti, che sono leggermente diversi da quelli dei testimoni.

